SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 273**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **637.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992.

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **638.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

LEGGE 3 novembre 1994, n. **639.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

LEGGE 3 novembre 1994, n. **640.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.

LEGGE 3 novembre 1994, n. **641.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

Da 94G0671 a 94G0673 e da 94G0664 a 94G0666

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994».

94A7296

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. **642.**

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare anche per il corrente anno taluni benefici fiscali alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire 285 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro

delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0692

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. **643.**

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5,

comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori, nonché nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.».

Art. 4.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e

secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4».

Art. 6.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera *b)*. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.

4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera *b)*, poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma *4-ter* non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.

4-quinquies. Per le società di cui al comma *4-ter* l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma *4-ter* è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Art. 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«*7*. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Art. 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi.».

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi.».

Art. 10.

1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 21 luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, da attuarsi secondo le regole del medesimo articolo, è ricompreso il personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purché il relativo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

Art. 11.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «liquidare società controllate,» sono aggiunte le seguenti: «di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni,».

Art. 12.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 21 novembre 1994.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0693

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1994.

Modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994 recante: «Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza nella provincia di Milano in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1994, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Milano connesso alla situazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la propria ordinanza in data 8 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta ordinanza con il quale il prefetto dott. Vincenzo Gallitto è stato nominato commissario delegato ad attivare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Considerato che il prefetto dott. Vincenzo Gallitto, a seguito dei recenti eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre del 1994, è stato destinato ad altre funzioni di particolare rilevanza ed impegno;

Considerata, altresì, la necessità di meglio specificare la copertura finanziaria della predetta ordinanza;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 novembre 1994, ha preso atto di quanto sopra ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, le parole: «Il prefetto dott. Vincenzo Gallitto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto di Milano»;

b) all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, la parola: «consegna» è sostituita dalla seguente: «aggiudicazione»;

c) all'art. 4, comma 2, le parole: «25 miliardi, delle disponibilità in conto residui iscritte al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993,» sono sostituite dalle seguenti: «20 miliardi, delle disponibilità in conto residui e, quanto a lire 5 miliardi, delle disponibilità in conto competenza, iscritte al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,».

Roma, 22 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7435

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio della comunità montana del Gargano, in Monte Sant'Angelo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana del Gargano, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto gli articoli 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana del Gargano, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 4 novembre 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana del Gargano, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 28 febbraio 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione decentrata provinciale di controllo sugli atti degli enti locali di Foggia, con provvedimento n. 2403 del 24 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, vanificata anche tale disposizione, l'organo di controllo, con decisione n. 5269 del 20 giugno 1994, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, in data 7 luglio 1994.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana del Gargano disponendone, nelle more, con provvedimento n. 2230/10.3/Gab. del 18 luglio 1994, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana del Gargano, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott Orazio Ciliberti.

Roma, 3 novembre 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

94A7375

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 1994.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1979 — che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1992 e 1993.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalla polizia cantonale dei cantoni dei Grigioni, del Vallese e del Ticino alla data del 31 agosto del 1992 e del 1993.

I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

La impossibilità di assumere la totalità dei dati sulla situazione del frontalierato, per cause non dipendenti dalle autorità italiane, comporta la necessità di una rilevazione diretta della suddetta situazione in ciascun comune alla data del 31 agosto degli anni di ripartizione 1992 e 1993.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1992 e 1993 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote procapite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1992 e 1993, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti alla data del 31 agosto di ciascun anno nei «comuni di confine» e che abbiano svolto, durante il medesimo periodo, attività dipendente in uno dei tre cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 1992 e 1993 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota-procapite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) «ai comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente, al 31 agosto 1992 e al 31 agosto 1993. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1994
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 211

94A7376

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1994.

Autorizzazione alla società C.P.M. - Istituto di ricerche, prove ed analisi S.r.l., in Bienno, al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993, concernente la direttiva n. 89/392/CEE;

Visto il decreto 28 luglio 1993 con il quale la società C.P.M. - Istituto di ricerche, prove ed analisi S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE, per talune categorie di macchine;

Vista l'istanza con la quale la predetta società richiede l'autorizzazionea certificare ulteriori tipi di macchine;

Considerato che la società C.P.M. - Istituto di ricerche, prove ed analisi soddisfa i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco delle macchine di cui al decreto 28 luglio 1993 per le quali la società C.P.M. è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE è integrato con i seguenti tipi:

A - *Macchine.*

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - a cavalletto o carrello a movimento alternato a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15. Ponti elevatori per. veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B - *Componenti di sicurezza.*

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A7377

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 settembre 1994.

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi;

Visti i propri decreti in data 4 dicembre 1991, 16 marzo 1992 e 5 febbraio 1993, con i quali sono stati determinati in maniera indifferenziata i requisiti per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione;

Considerato che la licenza di porto d'armi attiene all'esercizio di varie categorie di attività non omogenee tra loro e disciplinate da leggi diverse;

Ritenuta la conseguente necessità di modulare i relativi requisiti di idoneità in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità;

Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta del 2 agosto 1994;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, previsto dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

visus complessivo non inferiore a 10/10;

acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, l'adozione di lenti a contatto o lenti a contatto associate ad occhiali.

Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali, lenti corneali o con l'uso di entrambe:

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara;

soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore. (Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz), o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 6 metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In caso di anacusia, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento:

adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di

minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;

assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico);

assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.

Art. 2.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:

a) Requisiti visivi:

1) Soggetti con visione binoculare:

visus naturale: 5/10 per ciascun occhio;

visus corretto: 10/10 complessivi con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno;

correzione: è ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 8 diottrie; l'eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia.

Per correzione si intende la correzione totale.

Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto;

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.

2) Soggetti monocoli:

visus naturale minimo: 6/10;

visus corretto: 10/10;

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.

b) Requisiti uditivi:

soglia uditiva non superiore a 20 dB nell'orecchio migliore.

(Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz). Comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB, o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri con l'orecchio che sente meno, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

I caso di anacusia la soglia auditiva naturale non deve essere comunque inferiore a 60 dB:

adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;

assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico).

L'idoneità non può essere rilasciata ai soggetti che negli ultimi due anni hanno sofferto di crisi comiziali;

assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.

Art. 3.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1, rilasciato dal medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

Il definitivo giudizio, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2, viene comunicato all'interessato, e trasmesso entro cinque giorni, all'autorità di pubblica sicurezza presso la quale è stata inoltrata la domanda di autorizzazione.

Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato.

Art. 4.

Avverso il giudizio negativo, l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'unità sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L'esito del ricorso sarà comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 301

ALLEGATO 1

CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO O AL PORTO D'ARMI PER USO DIFESA PERSONALE (da redigere da parte del medico di fiducia di cui all'art 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del Servizio sanitario nazionale).

Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:

Cognome ....
Nome ....
Data e luogo di nascita ....
Professione ....

Unità sanitaria locale n. ....
Regione ....
Numero tesserino assistito ....

A) Malattie del sistema nervoso: (1) | No | Pregressa | In atto

Centrale ....
Periferico ....
Postumi invalidanti ....
Epilessia (2) ....
Altre ....

B) Turbe psichiche: (1) | No | Pregressa | In atto

Da malattie ....
Da traumatismi ....
Post-operatorie ....
Da ritardo mentale grave ....
Da psicosi ....
Della personalità ....

C) Sostanze psicoattive: (1) | No | Pregressa | In atto

Abuso di alcool ....
Uso di stupefacenti (3) ....
Uso di sostanze psicotrope (3) ....
Dipendenza da alcool ....
Dipendenza da stupefacenti ....
Dipendenza da sostanze psicotrope (3) ....

Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra, conscio delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.

(Luogo e data del rilascio)

In fede, il dichiarante

In fede, il medico

Note per la corretta compilazione del certificato anamnestico:

(1) Barrare con una X le caselle interessate.

(2) Indicare la data dell'ultima crisi avuta da soggetti epilettici.

(3) Specificare le modalità d'uso.

N.B. — Il presente certificato anamnestico è valido unicamente ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed esercizio dello sport del tiro al volo o al porto d'armi per uso difesa personale.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA PER IL RILASCIO O IL RINNOVO:
( ) DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO;
( ) DEL PORTO D'ARMI PER USO DIFESA PERSONALE.

Il sig. .... nato a ....
residente in .... via ....
munito del seguente documento di riconoscimento ....
dichiara di aver presentato istanza presso .... per il rilascio della licenza di cui sopra.

Lo stesso presenta il certificato anamnestico, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità in data 14 settembre 1994, rilasciato dal dott. ....

Apparato visivo:
Visus naturale ....
Visus corretto ....
Correzione ....
Senso cromatico ....

Apparato uditivo:
Soglia auditiva nell'orecchio migliore ....
(o, in alternativa)
Percezione della voce di conversazione a metri:
orecchio destro ....
orecchio sinistro ....
biaurale ....

Sulla base della visita da me effettuata, nonché dei seguenti accertamenti specialistici ....

il sig. .... (non) risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. ...... del decreto ministeriale sopra citato.

Motivazione del giudizio di non idoneità: ....

Il presente certificato sarà da me tramessso entro cinque giorni all'autorità presso la quale è stata inoltrata la domanda di autorizzazione.

Data ....

In fede

94A7336

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1994.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 22 novembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 14 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 131.362 miliardi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in

Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 22 novembre 1994 e scadenza il 22 novembre 1999.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base puo essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione ne di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 18 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 22 novembre 1994, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 18 novembre 1994, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'articolo 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 22 novembre 1994, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lire/ECU del giorno 18 novembre 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 22 novembre 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 22 novembre di ciascun anno a partire dal 1995 e sino al 1999. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevate dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 22 novembre di ciascun anno dal 1995 al 1999, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dell'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7421

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-*ter*, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) «spese» indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) «redditi» indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) «società conferitaria» indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la «holding» capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) «proventi» indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) «strutture stabili» indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto *b)* del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impiego dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessione di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere *a)* e *b)* i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovvero per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto *b)*.

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statutarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Art. 9.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferitaria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonché informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

Invio delle delibere al Ministro del tesoro

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-*ter*, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7401

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 9 novembre 1994.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

E

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visti in particolare l'art. 22, comma 3, e l'art. 23, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 1 del 1991;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e le successive modifiche e integrazioni;

Viste altresì le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994, con la quale la Consob ha autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, la negoziazione nell'ambito delle borse valori di contratti uniformi a termine sull'indice MIB 30 a partire dalla data che sarà stabilita con successivo provvedimento;

Vista la delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994 con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari;

Considerato che al fine dell'attivazione delle funzioni di compensazione e garanzia della Cassa dei contratti uniformi a termine sull'indice MIB 30, si rende necessario integrare e modificare le sopra menzionate disposizioni;

EMANANO D'INTESA

le unite disposizioni che modificano e integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Essi saranno altresì pubblicati nel Bollettino della Consob.

Roma, 9 novembre 1994

Il presidente della Consob
BERLANDA

Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO

Art. 1.

1. Al capo II delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia citate in premessa (disposizioni), i titoli della Sezione I e della Sezione II sono soppressi.

2. Il comma 2 dell'art. 4 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«*2.* Possono essere aderenti generali le società d'intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotate di patrimonio netto, determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza, di almeno 100 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.».

3. Il comma 3 dell'art. 4 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«*3.* Possono essere aderenti individuali la Banca d'Italia, le società d'intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotate di patrimonio netto, determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza, di almeno 10 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.».

4. Il comma 5 dell'art. 9 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia citate in premessa (disposizioni), è sostituito dal seguente:

«*5.* L'aderente indiretto deve avvalersi di un solo aderente generale.».

5. Il comma 5 dell'art. 12 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«Il margine iniziale deve essere depositato presso la Cassa dagli aderenti generali o individuali e presso l'aderente generale, dall'aderente indiretto che si avvale

di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, entro le ore 9, del giorno successivo a quello di conclusione delle operazioni. Il margine iniziale deve essere depositato dai committenti in tempo utile per l'effettuazione dei depositi di cui ai commi 1, 2 e 3.».

6. Il comma 11 dell'art. 12 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«*11*. Le modalità e i termini di costituzione e versamento dei margini iniziali sono stabiliti dal regolamento della Cassa.».

7. All'art. 12 delle disposizioni è aggiunto il seguente comma:

«*12*. La misura dei margini iniziali è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, con facoltà di delega al presidente della Cassa stessa, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *e)*, n. 2, del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, e successive modifiche e integrazioni (in seguito definito: "Decreto") per i contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e per gli altri contratti uniformi a termine nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Consob con delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994.».

8. L'art. 14 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«*1*. Nel caso di variazione dei prezzi dei contratti uniformi a termine di misura superiore a quella di volta in volta stabilita dalla Cassa:

a) la Cassa, nel corso delle negoziazioni, puo chiedere agli aderenti generali e individuali, da essa determinati in relazione all'entità delle somme ad essa stessa dovute, il versamento entro un termine contestualmente stabilito, di margini aggiuntivi in contante nella misura di cui alla lettera *b)*;

b) ai fini della richiesta dei margini aggiuntivi, la Cassa:

calcola i margini aggiuntivi di importo pari alla somma algebrica dei margini iniziali e di variazione, determinati secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13, in base alle posizioni contrattuali in contratti uniformi a termine relativi a ciascuno dei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in essere e valorizzate ai prezzi registrati in ciascun mercato in un dato momento da essa fissato:

qualora l'ammontare globale di margini aggiuntivi determinato secondo le modalità di cui al punto precedente sia maggiore della consistenza complessiva delle garanzie costituite dall'aderente presso la Cassa, la Cassa stessa può richiedere il versamento all'aderente di margini aggiuntivi in misura tale da adeguare la consistenza delle garanzie complessive. L'ammontare dei margini aggiuntivi richiesti non può comunque essere superiore a quello calcolato, secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13, con riferimento alle posizioni contrattuali dell'aderente in essere relative al solo mercato le cui variazioni di prezzo hanno determinato la richiesta dei margini aggiuntivi;

c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità, termini e misure di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) gli aderenti richiedono ai propri committenti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità termini e misure di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Nel caso in cui un aderente generale o individuale abbia aperto nel corso della giornata di contrattazione un numero di posizioni in contratti uniformi a termine in uno o più dei mercati di cui all'art. 23, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, tali da comportare l'assunzione di una posizione di rischio superiore ad un livello di volta in volta stabilito dalla Cassa:

a) la Cassa stessa può chiedere all'aderente di cui sopra il versamento, entro un termine contestualmente stabilito, di margini aggiuntivi in contante di importo pari ai margini iniziali e di variazione calcolati secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13 in base alla posizioni contrattuali in essere in ciascuno dei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e valorizzate ai prezzi registrati sui rispettivi mercati in un dato momento da essa fissato;

b) l'aderente generale di cui sopra richiede agli aderenti indiretti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità, termini e misure di cui alla lettera *a)*;

c) l'aderente di cui sopra richiede ai propri committenti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità, termini e misure di cui alla lettera *a)*.

3. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, del decreto e dalla delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994:

a) la Cassa sospende le negoziazioni dandone immediatamente notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto (in seguito definito Comitato di gestione), per il mercato di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alla Consob per i mercati di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge;

b) la Cassa richiede il versamento di margini aggiuntivi in contanti secondo quanto stabilito al comma 1, lettere *a)* e *b)* in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate ai prezzi registrati sui mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in un dato momento da essa stabilito;

c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti il versamento di margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *c)*;

d) gli aderenti richiedono ai committenti il versamento dei margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *d)*;

e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e il termine entro il quale devono essere effettuati versamenti di cui alle lettere *b), c)* e *d).*

4. Gli aderenti, tuttavia, hanno facoltà di differire il versamento da parte dei propri committenti dei margini di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore.».

9. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 15 delle disposizioni e sostituita dalla seguente:

a) La Cassa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto e della delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994, sospende l'aderente generale dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob; la Cassa può tuttavia non sospendere l'aderente generale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob;».

10. La lettera *a)* del comma 2, dell' art. 15, delle disposizioni è sostituita dalla seguente:

«*a)* la Cassa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto e della delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994, sospende l'aderente individuale dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob; la Cassa puo tuttavia non sospendere l'aderente individuale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob;».

11. La lettera *a)* del comma 3, dell'art. 15, delle disposizioni e sostituita dalla seguente:

«*a)* l'aderente generale del quale l'aderente indiretto si avvale al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, ne dà immediata comunicazione alla Cassa la quale sospende l'aderente indiretto dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dalle funzioni di cui all'art. 8. La Cassa dà immediata comunicazione della sospensione al Comitato di gestione ed alla Consob;».

94A7337

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 12 settembre 1994;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nel giorno 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali previsto dall'art. 467 dello statuto è cancellata la scuola diretta a fini speciali in tecniche di misure ambientali.

Art. 2.

Gli articoli 527 e seguenti relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecniche di misure ambientali sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 61 viene inserito il diploma universitario in metodologie fisiche con il relativo spostamento della numerazione seguente:

Diploma universitario in metodologie fisiche

Art. 62. — È istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena il diploma in metodologie fisiche nell'indirizzo di tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale come trasformazione della scuola diretta a fini speciali in tecniche di misure ambientali istituita con decreto rettorale 7 marzo 1990 - *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1990 e in conformità all'ordinamento nazionale del diploma in metodologie fisiche - *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in metodologie fisiche.

Art. 63. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 64. — Ai fini del conseguimento degli studi il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, astronomia e scienze dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento e l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestrali ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso a cui uno studente può iscriversi.

Art. 65. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidata, visite tecniche e misure in campagna, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 ore per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 66. — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare due moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

L'ordinamento didattico nei tre anni di corso ha, di norma, la seguente evoluzione:

I Anno:

FORMAZIONE DI BASE (8 moduli):

analisi matematica I (A02A) . . . . . (2 moduli)
fisica generale I (B01A) . . . . (2 moduli)
esperimentazioni di fisica I (B01A) . (2 moduli)
laboratorio di program. e calcolo (A04A) . . . . (1 modulo)
fondamenti di informatica (K05B) . (1 modulo)

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO (2 moduli):

misure geotiche (D04A) . . . . (1 modulo)
geofisica (D04A) . . . . (1 modulo)

II Anno:

FORMAZIONE DI BASE (9 moduli):

analisi matematica II (A02A) . . . . (2 moduli)
fisica generale II (B01A) . . . . (2 moduli)
esperimentazioni di fisica II (B01A) (2 moduli)
fisica dei dispositivi elettronici (B01A) . . . . (1 modulo)
strumentazioni fisiche (B01A) . . . . (1 modulo)
chimica (C03X) . . . . (1 modulo)

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO (1 modulo):

misure fisiche dell'ambiente (D04C). (1 modulo)

FORMAZIONE DI BASE (2 moduli):

struttura della materia (B03X). . . . (1 modulo)
esperimentazioni di fisica II (B01A) (1 modulo)

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO (3 moduli):

sismologia (D04A). . . . . (1 modulo)
misure oceanografiche (D04C) . . . . (1 modulo)
meterologia (D04C) . . . . (1 modulo)

Corsi opzionali di indirizzo.

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 4, lo studente seguirà altri cinque moduli a scelta da inserire nel suo piano di studio da formulare entro il secondo anno e da sottoporre all'approvazione della facoltà.

Di norma i cinque moduli suddetti saranno scelti in aree disciplinari diverse da quella fisica, ad esempio:

AREA BIOLOGICA: per esempio: biologia marina, idrobiologia, ecologia applicata, igiene (SB). Sarà attivato inoltre un modulo a carattere disciplinare integrato lineamenti di biologia generale.

AREA GEOLOGICA: per esempio: geologia, idrogeologia, geologia applicata, mineralogia applicata, geochimica, geografia fisica.

AREA CHIMICA: per esempio: fotochimica, chimica organica I, geochimica. Un modulo su normativa e diritto ambientale.

TIROCINIO ESTERNO.

Fino a due moduli potranno essere svolti presso qualificati laboratori pubblici e/o privati.

LINGUA STRANIERA.

Prima dell'esame di diploma dovrà essere superato un colloquio che dimostri la conoscenza della lingua inglese, o francese o tedesca.

Art. 67 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma cui lo studente accede dopo aver svolto e superato gli esami degli insegnamenti previsti, la prova di conoscenza della lingua straniera, e dell'eventuale tirocinio esterno tende ad accertare la preparazione di base, professionale e di indirizzo del candidato.

L'accertamento avviene mediante la discussione di un elaborato scritto, preparato dallo studente, riguardante metodologie e tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale.

L'argomento dell'elaborato viene assegnato da un docente almeno quattro mesi prima della discussione.

Art. 68 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — Il consiglio dei docenti di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 441/1990.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, il rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre chè giovino a determinare più esattamente il livello e il contenuto didattico;

le propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 29 ottobre 1994

Il rettore: CIPOLLI

94A7412

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Ghiberti» di S. Francesco di Pelago, sezione distaccata di Pelago, ad accettare una donazione.

Con decreto prot. n. 867 datato 28 gennaio 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «Ghiberti» di S. Francesco di Pelago, sezione staccata di Pelago, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice usata, del valore simbolico di una lira, offerta dalla Banca Toscana - Agenzia Dicomano.

94A7379

Autorizzazione alla scuola media statale «Verdi» di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 47 datato 8 marzo 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «Verdi» di Firenze è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

quattro personal computer del valore di L. 2.100.000 cadauno;

tre stampanti del valore di L. 370.000 cadauna;

un drive esterno del valore di L. 100.000;

due software didattici per grammatica e geografia del valore di L. 1.000.000 cadauno;

due software applicativi del valore di L. 1.000.000 cadauno.

Offerente. Fondazione Mara Bassilichi.

94A7380

Autorizzazione alla scuola media statale «Poliziano» di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 64/1° Settore datato 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «Poliziano» di Firenze è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

sette personal computer del valore di L. 2.100.000 ciascuno;

tre stampanti del valore di L. 370.000 cadauna;

un drive esterno del valore di L. 100.000;

due software didattici per grammatica e geografia del valore di L. 1.000.000 cadauno;

due software applicativi del valore di L. 1.000.000 cadauno.

Offerente: Fondazione Mara Bassilichi di Firenze.

94A7381

Autorizzazione alla scuola media statale «Calamandrei» di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 253 datato 29 maggio 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «Calamandrei» di Firenze è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

sette personal computer del valore di L. 2.100.000 cadauno;
tre stampanti del valore di L. 370.000 cadauna;
un drive esterno del valore di L. 100.000;
due software didattici del valore di L. 1.000.000 ciascuno;
due software applicativi del valore di L. 1.000.000 ciascuno.
Offerente: Fondazione Mara Bassilichi.

94A7384

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Aleramo» di Prato ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1117 datato 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «S. Aleramo» di Prato è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

una macchina per scrivere del valore di L. 1.250.000;
una calcolatrice del valore di L. 250.000.
Offerente: preside Carmela Biondo.

94A7382

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Gonnelli» di Gambassi Terme ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1113 datato 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «G. Gonnelli» di Gambassi Terme è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videolettore del valore di L. 366.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Cambiano e Castelfiorentino.

Con decreto prot. n. 334 datato 25 maggio 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «G. Gonnelli» di Gambassi Terme è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per scrivere del valore di L. 200.000. Offerente: Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia di Montaione.

94A7383

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Papini» di Cerreto Guidi ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 309 datato 29 maggio 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «G. Papini» di Cerreto Guidi è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 650.000. Offerente: alcuni genitori degli alunni della sopracitata scuola media.

94A7385

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Lorenzini» di Sesto Fiorentino ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 355 datato 29 maggio 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «C. Lorenzini» di Sesto Fiorentino è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 1.500.000. Offerente: Banca Toscana di Firenze.

94A7386

Autorizzazione alla scuola media statale «A. di Cambio-B. Angelico» di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 356 datato 29 maggio 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «A. di Cambio-B. Angelico» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per scrivere del valore di L. 30.000. Offerente: Istituto tecnico commerciale «Duca d'Aosta» di Firenze.

Con decreto prot. n. 455 datato 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «A. di Cambio-B. Angelico» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno xilofono del valore di L. 350.000. Offerente: ditta Ricordi.

Con decreto prot. n. 404/92 datato 17 settembre 1992 del prefetto di Firenze la scuola media statale «A. di Cambio-B. Angelico» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di quattro TV color ed una tastiera Philips, del valore complessivo di L. 280.000, da parte di alcuni genitori di alunni della scuola stessa e, da parte della prof.ssa Marchiotto, un computer del valore di L. 150.000.

94A7387

Autorizzazione alla scuola media statale «R. Fucini» di Montespertoli ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 389 datato 29 maggio 1993 del prefetto di Firenze la scuola media statale «R. Fucini» di Montespertoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale didattico del valore complessivo di L. 5.810.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

94A7388

Autorizzazione alla scuola media statale «Masaccio» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 367 datato 16 settembre 1992 del prefetto di Firenze la scuola media statale «Masaccio» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per scrivere Olivetti Linea 98, del valore di L. 10.000. Offerente: I.T.I. «Meucci» di Firenze.

94A7389

Autorizzazione alla scuola media statale «B. Sinibaldi» di Montelupo Fiorentino ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 441/92 datato 17 settembre 1992 del prefetto di Firenze la scuola media statale «B. Sinibaldi» di Montelupo Fiorentino è stata autorizzata ad accettare la donazione di due personal computer ed accessori del valore di L. 600.000. Offerente: ditta Bitossi informatica di Sovigliana-Vinci.

94A7390

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Metodo S.a.s. di Gianluca Ponzellini - Società professionale per la consulenza organizzativa e la revisione aziendale», con sede legale in Varese.

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 26 maggio 1992, con il quale la società «Metodo S.a.s. di Gianluca Ponzellini - Società professionale per la consulenza organizzativa e la revisione aziendale» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «Metodo S.a.s. di Gianluca Ponzellini e soci - Società professionale per l'organizzazione e la revisione aziendale».

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

94A7369

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Fratelli Moraglione S.r.l., con sede in Valenza, via Sassi n. 45, assegnataria del marchio «428 AL», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quattordici punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n 37 del 27 agosto 1994 dalla prefettura di Arezzo, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

Marchio	Ragione sociale	Sede
363 AR	S.M.P. S.r.l.	Arezzo
401 AR	Selenia S.n.c.	Arezzo
405 AR	T.M.P. S.r.l.	Arezzo
520 AR	Mondialcatene S.r.l.	Arezzo
826 AR	Gold Prezionsi S.r.l.	Arezzo
1046 AR	Oro e colore	Arezzo

94A7368

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Provvidenza a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 16 aprile 1976, rep. 24456, reg. soc. 1851, Tribunale di Avellino,. Busc n. 926/145480;

società cooperativa edilizia «La Ginestra a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Palumbo in data 27 marzo 1974, rep. 16624, reg. soc. 141/74, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 1383/130640;

società cooperativa edilizia «Santa Rita - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 22 maggio 1981, rep. 11870, reg. soc. 997/81, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 2472/184489;

società cooperativa edilizia «Coedil - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Matano in data 6 aprile 1984, rep. 20919, reg. soc. 3399/84, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 3047/205704;

società cooperativa edilizia «Parco Vitale - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 14 ottobre 1981, rep. 15585, reg. soc. 1281/81, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 2525/187249;

società cooperativa edilizia «Abitare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 14 marzo 1979, rep. 25634, reg. soc. 225/79, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 2106/168521;

società cooperativa edilizia «Hermosa S.r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 22 ottobre 1975, rep. 15354, reg. soc. 245/75, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 1608/141648;

società cooperativa edilizia «La Luna - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Grazzanise (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 20 febbraio 1984, rep. 6553, reg. soc. 3150/84, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 2977/203400;

società cooperativa edilizia «Placida - Soc. coop a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 5 dicembre 1977, rep. 9616, reg. soc. 8/78, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 1897/155656;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia L. Sturzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 18 aprile 1972, rep. 56352, reg. soc. 64/72, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 1150/118661;

società cooperativa edilizia «Tifata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Prisco (Caserta), costituita per rogito Golia in data 4 febbraio 1977, rep. 38141/3234, reg. soc. 67/77, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 1765/149903,

società cooperativa edilizia «Città di Vairano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vairano Patenora (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 21 marzo 1978, rep. 3711, reg. soc. 102/78, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Busc n. 1925/157877;

società cooperativa edilizia «Monte Somma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Coppola in data 21 maggio 1975, rep. 17351, reg. soc 1290/81, Tribunale di S. Maria Capua Vetere (già Trib. Napoli - reg. soc. 1078), Busc n. 2566/139470.

94A7367

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1994, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 aprile 1994 nei limiti del contingente dallo stesso fissati, è prorogato per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993, e nei limiti del contingente nella stessa fissato, è prorogato al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni nella legge 1° giugno 1991, n. 169, è prorogato al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.F. - Impianti termici e rappresentanze, con sede in Casagiove (Caserta) e unità in Casagiove (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fap. Sud, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1992 al 16 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perifer, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità in Casalnuovo (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1992 al 16 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forlì e unità in Forlì, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13255 del 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unità in Brescia per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità in Pisticci Scalo (Matera), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.

La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, con sede in Moscufo (Pescara) e unità in Moscufo (Pescara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 aprile 1994 al 26 aprile 1995.

La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta C.E. S.p.a. Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con sede in Napoli e unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995.

La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

94A7391

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreti ministeriali 26 ottobre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

U.S. FI-PI 10 da Colorino N;
U.S. FI-PI 1 da Malvasia nera di Lecce N;
U.S. FI-PI 7 da Malvasia nera di Lecce N;
U.S. FI-PI 2 da Prugnolo gentile N;
U.S. FI-PI 3 da Sangiovese N;
U.S. FI-PI 4 da Sangiovese N;
U.S. FI-PI 172 da Sangiovese N;
U.S. FI-PI 1 da Roussane B;
U.S. FI-PI 8 da Vernaccia di San Gimignano B;
VCR 7 da Aglianico N;
VCR 5 da Sangiovese N;
VCR 6 da Sangiovese N;
VCR 30 da Sangiovese N;
VCR 2 da Verduzzo friulano B;
VCR 1 da Vermentino B;
CAPVS 1 da Cannonao N;
CAPVS 2 da Cannonao N;
CAPVS 15 da Pascale N;
CAPVS 3 da Vermentino B;
CAB 19 da Biancame B;
CAB 20 da Biancame B;
CAB 3 da Pignoletto B;
CAB 5 da Pignoletto B;
CAB 14 da Montù B;
T 34 ICA-PG da Trebbiano toscano B;
V 27 ICA-PG da Verdello B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

94A7378

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 novembre 1994

Dollaro USA	1600,47
ECU	1953,21
Marco tedesco	1024,96
Franco francese	298,68
Lira sterlina	2507,14
Fiorino olandese	914,45
Franco belga	49,832
Peseta spagnola	12,308
Corona danese	262,20
Lira irlandese	2477,05
Dracma greca	6,660
Escudo portoghese	10,049
Dollaro canadese	1171,65
Yen giapponese	16,227
Franco svizzero	1210,19
Scellino austriaco	145,62
Corona norvegese	234,42
Corona svedese	217,08
Marco finlandese	334,90
Dollaro australiano	1217,48

94A7434

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Zapponeta e Martina Franca

La giunta della regione Puglia con atto n. 5823 del 5 settembre 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale per la realizzazione dell'intervento di recupero di un immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Zapponeta (Foggia), con delibera del consiglio comunale n. 39/1987.

La giunta della regione Puglia con atto n. 5945 dell'8 settembre 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Martina Franca (Taranto), relativa alla realizzazione del centro logistico periferico del Consorzio di bonifica appulo/lucano.

94A7370

UNIVERSITA' DI MILANO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore disciplinare S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore disciplinare S01A - Statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art 5, comma 10, della legge n 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A7392

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

lingua e letteratura serbo-croata,

lingua e letteratura ceca;

estetica,

storia delle religioni;

storia dell'arte moderna

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana

94A7395

UNIVERSITA' DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

reti logiche;

antenne.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata. entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A7393

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

teoria dei sistemi;

calcolatori elettronici;

ricerca operativa;

sistemi di telecomunicazione;

microonde;

elettronica applicata;

elettrotecnica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A7394

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189